

E-mail

Genova, 18 GIU. 2010

Alle **Direzioni Provinciali** di
GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA

e p.c. All'Ufficio Contenzioso
All'Ufficio Gestione Tributi
SEDE

Prot. n. 16524/2010
(segue nota prot. n. 35184 del 22/12/2009)

OGGETTO: Direttiva n. 1 - Questioni controverse in materia di imposta di registro - Precisazioni.

Tra gli argomenti affrontati nella Direttiva in oggetto figura, al punto 5), il corretto trattamento fiscale della ricognizione (o riconoscimento) di debito, relativamente al quale questa Direzione Regionale ha ritenuto di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con le sentenze n. 12432 del 28 maggio 2007 e n. 16829 del 20 giugno 2008: alla ricognizione di debito, in quanto atto avente "natura dichiarativa", è applicabile l'aliquota dell'uno per cento fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ma l'Amministrazione può verificare se sia stato adeguatamente sottoposto ad imposta l'atto cui la ricognizione rimanda.

Poiché in materia sono emersi dubbi interpretativi, appare opportuno precisare che è **invece esente dall'imposta di registro la ricognizione di debito relativa ad operazioni di finanziamento a medio/lungo termine, disciplinate dall'art. 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.**

Com'è noto, le norme appena menzionate prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e

catastali e delle tasse di concessione governativa, in determinate ipotesi; in particolare, a norma dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 601 cit., l'agevolazione di cui si tratta concerne, tra le altre, *le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine.* Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che *nel concetto di pagamento di una imposta sostitutiva relativa ai finanziamenti di specie devono intendersi tutti i provvedimenti, atti e contratti inerenti all'operazione medesima e non (...) del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapporto obbligatorio originato dal finanziamento* (Risoluzione n. 310273 del 18 aprile 1988; Risoluzione n. 400352 del 21 aprile 1989). Inoltre, dal successivo art. 17 emerge che il presupposto impositivo si realizza *con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente alla operazione di credito mentre il fruire o meno del finanziamento incide soltanto sulle modalità di svolgimento di un rapporto giuridico già sorto* (Risoluzione n. 310559 del 1° luglio 1998).

Tutto ciò considerato, è opinione di questa Direzione Regionale che la ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento non posseda autonomia funzionale e non debba, quindi, scontare l'imposta di registro, in quanto articolazione procedurale di un'unica operazione assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973.

I Signori Direttori vigileranno sulla diffusione della presente nota, nonché sull'applicazione dell'indirizzo in essa contenuto.

Ma.Pa.

IL DIRETTORE REGIONALE
Franco LATTI

